



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati:
Unità Mercati Retail
Unità Condizioni economiche di Tutela e Monitoraggio
Unità Mercati Gas all'Ingrosso
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 6 Settembre 2013

Osservazioni alla Consultazione 363/2013/R/gas
“Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela - orientamenti finali”

Ringraziando come sempre per la preziosa occasione di confronto offertaci con il Documento per la Consultazione in oggetto, desideriamo esprimere qui alcune brevi considerazioni di carattere generale, richiamando inoltre in particolare le nostre osservazioni a suo tempo già inviateVi relativamente al Vostro precedente Documento per la Consultazione 294/2013/R/gas, sempre in materia di “Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela”.

In tal senso vogliamo segnalare come accogliamo positivamente alcune delle modifiche proposte nel nuovo DCO, in particolare relativamente:

- alla scadenza per la presentazione dell'istanza di ammissione al meccanismo, ora posticipabile al 14 ottobre 2013;
- all'integrazione delle due tipologie di istanza già oggetto della precedente consultazione con una terza rivolta alle imprese che, sebbene prive di un legame societario diretto con la controparte di un contratto di approvvigionamento di lungo periodo, hanno comunque con quest'ultima vincoli di prelievo pluriennali di tipo take or pay;
- all'aggiunta tra le condizioni per l'ammissione al meccanismo della necessità dell'attestazione da parte dell'impresa richiedente di essere tuttora attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire del regime di tutela.

Più nello specifico, desideriamo poi ribadire il principio, già comunque espresso in risposta al citato previo DCO 294/2013, secondo cui dovrebbero essere ammessi al meccanismo per la rinegoziazione anche gli importatori con contratti a lungo termine che servono (direttamente o indirettamente) clienti anche semplicemente aventi diritto al servizio di tutela (e, quindi, non necessariamente già anche serviti in tutela).

Il DCO 363/2013/R/gas, se pur propone il requisito aggiuntivo di fornitura al 1° Ottobre di clienti aventi diritto alla tutela, continuerebbe infatti a considerare ai fini del calcolo del corrispettivo A_{PR}



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

i soli volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012.

Ricordiamo invece come già a suo tempo avevamo sottolineato che la procedura, così come proposta nelle precedenti consultazioni, possa risultare discriminatoria nella misura in cui le regole di accesso al meccanismo di rinegoziazione non avrebbero consentito l'adesione a tutti i soggetti che potenzialmente ne avrebbero diritto. Con la Delibera AEEG 196/2013/R/gas sono stati infatti stabiliti i criteri di accesso al meccanismo di rinegoziazione, criteri poi ripresi anche nel DCO AEEG 294/2013, proponendo che il presupposto per l'accesso fosse l'esser controparte di un contratto di approvvigionamento a lungo termine e aver servito un mercato a valle in regime di tutela, direttamente o per mezzo di una società di vendita integrata o collegata. Tale meccanismo avrebbe però avuto come diretta conseguenza l'esclusione dei soggetti importatori con contratti long term con clausole take or pay ma che non hanno venduto direttamente (o per mezzo di una società di vendita integrata o collegata) al mercato tutelato i volumi di gas importati.

Infine, pur condividendo la necessità di garantire il sistema rispetto a possibili inversioni di prezzo, si ritiene che il coefficiente γ per il calcolo della garanzia proposto al punto 3.11 del documento, non solo non sia opportunamente declinato, ma si ritiene che il valore massimo proposto (15%) sia eccessivamente oneroso se confrontato con l'ammontare previsto in pagamento a dicembre 2014, pari al 40% di A_{PR} .

In estrema sintesi, il soggetto beneficiario dapprima versa una garanzia pari al 15% di A_{PR} e, ma solo 12 mesi dopo, potrà ricevere un importo pari al 40% di A_{PR} .

Anche con riferimento all'adeguamento della garanzia, non è chiara la motivazione per cui l'elemento C_{MEM} debba essere moltiplicato per $(1+\delta)$ "incentivando" così l'inversione di prezzo.

Rimandando quindi comunque come già segnalato alle argomentazioni tecniche già esaustivamente esposte in occasione della nostra risposta al precedente DCO AEEG 294/2013 evidenziamo come, concedendo l'accesso al meccanismo a tutti i titolari di un contratto di importazione di lungo periodo e clausole take or pay che abbiano destinato quei volumi o parte di essi ai clienti aventi diritto alla tutela (direttamente o indirettamente), e includendo ai fini del calcolo del corrispettivo A_{PR} anche i volumi annui di gas a questi forniti, si eviterebbe una discriminazione foriera di possibili distorsioni nel mercato.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi